

## AVVISO

### PROTEZIONE IN CASO DI INSOLVENZA O FALLIMENTO

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 47 commi 2 e 3 D.lgs. 79/2011 come sostituito dall'art. 1 comma 1 del D.lgs. 21 maggio 2018 n. 62

*“I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rientro.*

*Gli organizzatori e gli intermediari possono costituirsi in consorzi o altre forme associative idonee a provvedere collettivamente, anche mediante la costituzione di un apposito fondo, per la copertura dei rischi di cui al comma 2. Le finalità del presente comma possono essere perseguite anche mediante il coinvolgimento diretto nei consorzi e nelle altre forme associative di imprese e associazioni di categoria del settore assicurativo, anche prevedendo forme di riassicurazione.”*

Stante l'obbligatorietà della garanzia si evidenzia che l'organizzatore o il venditore che contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 47, commi da 1 a 5 e commi 7 e 8, D.lgs. 79/2011 come sostituito dall'art. 1 comma 1 del D.lgs. 21 maggio 2018 n. 62, è punito, per ogni singola violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 20.000 euro, e con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall'esercizio dell'attività da quindici giorni a tre mesi e, in caso di reiterazione, l'autorità competente dispone la cessazione dell'attività. - art. 51 septies commi 1 lettera c) e 5.